

**R.G. n. 121-2/2025 P.U.**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO**

*Sezione Civile – Fallimenti e Procedure Concorsuali*

Il Tribunale Ordinario di Prato, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Lucia Schiaretti	Presidente
dott. Enrico Capanna	Giudice
dott.ssa Elisabetta Donelli	Giudice relatore

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Con originario ricorso 16/09/2025, regolarmente pubblicato presso il registro delle imprese, la società **MINIMODA SAS DI BRUNO LEO BARDAZZI E C.** (c.f. 01573290978) con sede in Prato, via Santa Trinità n. 41, ha proposto domanda ai sensi dell'art. 44 CCII, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione nel termine fissato dal Tribunale, oltre a richiedere la concessione di misure protettive e cautelari.

Il Tribunale con decreto 22/09/2025 ha concesso termine di giorni 60 con decorrenza dalla pubblicazione del ricorso presso il registro delle imprese; su tempestiva richiesta della società, detto termine è stato poi prorogato con provvedimento 28/11/2025 per ulteriori 30.

In data 19/12/2025 la società ha depositato la proposta, il piano e la documentazione, formulando domanda di ammissione al concordato preventivo liquidatorio *ex art.* 84 segg. CCII.

La proposta sviluppata prevede il pagamento integrale al 100% delle spese di giustizia e dei crediti prededucibili (professionisti e running costs), il 100% dei crediti privilegiati *ex artt.* 2752 e 2753 c.c., nonché il 30% dei crediti dei fornitori e il 20-24% degli istituti di credito (Secondo classe di appartenenza); pertanto, è assicurato il pagamento parziale nella misura del 20% dei creditori di cui all'art. 84 co. 4 CCII.

Il piano prevede la suddivisione dei creditori chirografi in n. 5 classi omogenee, individuando, in ragione delle distinzioni, diverse percentuali di soddisfazione (30%-24%-20%-21%-22%).

Il piano consiste nella cessione di tutti i beni della società ai creditori ai quali saranno destinati il ricavato della liquidazione dei beni, le disponibilità liquide, le somme incassate dal realizzo dei crediti, nonché l'apporto conseguente all'operazione di fusione societaria secondo la quale verrà fusa nella ricorrente la società MINIMMOBILIARE SRL, partecipata da Bruno Leo Bardazzi, socio illimitatamente responsabile della sas ricorrente e Patrizia Tognacci, soggetto estraneo alla compagine societaria della ricorrente; tale apporto, costituito principalmente dal valore dell'immobile di proprietà di detta società, risulta stimato come da perizia depositata in data 23/03/2026, come richiesta, da cui emerge altresì che risulta garantito l'apporto del 10% ai sensi dell'art. 84 co. 4 CCII.

La durata del piano si estende fino al 2027, con il seguente cronoprogramma: nel 2026 omologa del concordato e perfezionamento dell'operazione di fusione, nel 2027 liquidazione dell'immobile e saldo dei creditori.

Infine, al fine di contenere i costi della procedura, la proposta prevede che le operazioni di liquidazione siano svolte da professionista in possesso dei requisiti di legge (Dott. Francesco Biancalani) con il quale la società ricorrente ha concordato un compenso (€ 15.000,00 oltre Iva e contributi di categoria) inferiore a quello che potrebbe essere liquidato dal Tribunale, professionista che ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico.

Come già rilevato nel decreto con il quale è stato concesso il termine di cui all'art. 44 CCII, deve ritenersi la competenza di questo Tribunale, nel cui circondario si trova la sede principale dell'impresa che si presume coincidere con la sede legale.

Il ricorrente è imprenditore commerciale ed è soggetto a liquidazione giudiziale, posto che, come risulta dai bilanci e dall'elenco dei creditori depositati, non si trova nel possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 CCII.

L'impresa in oggetto si trova in stato di crisi come riferito nel ricorso e come risulta dalla documentazione depositata.

Il contenuto della proposta appare conforme al modello legale.

Risulta rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Al ricorso è stata allegata la documentazione prescritta dalla legge e le perizie sui beni della società.

È stata inoltre allegata la relazione del professionista Dott.ssa Bragagni Donatella in possesso dei requisiti di legge che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

Nella verifica dei dati aziendali il professionista, oltre ai principi contabili e di revisione, ha fatto riferimento alle migliori prassi in materia tenendo presente gli orientamenti della giurisprudenza. L'attestatore ha dato adeguato conto sia della documentazione esaminata sia delle verifiche effettuate sia, in modo specifico, dei criteri utilizzati, criteri che fanno riferimento ai principi redazionali sviluppati dalla migliore dottrina e prassi professionale in materia, correttamente concentrandosi sulle poste critiche e su quelle di maggior rilievo, e valutandole secondo i principi generali dell'attività di revisione contabile; con tale metodo ha attestato la veridicità dei dati aziendali posti a base della proposta di concordato.

Anche le motivazioni addotte dal professionista a sostegno del giudizio di fattibilità del piano appaiono adeguate, come ugualmente risultano coerenti con tali argomentazioni e valutazioni le conclusioni finali.

Allo stato non emergono elementi da cui possa dedursi una impossibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta di concordato oppure una manifesta inidoneità della medesima a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti.

Tutto ciò osservato, deve ritenersi che ricorrano le condizioni per l'ammissione della società alla procedura richiesta.

#### **P.Q.M.**

*Visto l'art. 48 CCII;*

#### **DICHIARA**

aperta la procedura di concordato preventivo liquidatorio nei confronti della società **MINIMODA SAS DI BRUNO LEO BARDAZZI E C.** (c.f. 01573290978) con sede in Prato, via Santa Trinità n. 41;

#### **NOMINA**

Giudice Delegato la dott.ssa Elisabetta Donelli;

#### **CONFERMA**

la nomina del Commissario Giudiziale dott.ssa Gori Benedetta;

#### **DISPONE**

che le operazioni di voto abbiano luogo dalla data iniziale del 01/07/2026 alla data finale del 07/07/2026;

#### **DISPONE**

a tal fine, che il voto dovrà essere espresso mediante messaggio di posta elettronica certificata indirizzato all'indirizzo di posta elettronica certificata che il Commissario Giudiziale avrà cura di trasmettere ai creditori a norma dell'art. 104 CCII;

**DISPONE**

che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare il presente decreto ai creditori nel termine di 20 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;

**FISSA**

il termine di giorni 15, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'importo di (ulteriori) € 10.000,00 a titolo di fondo spese (calcolato in proporzione rispetto alle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura);

**ORDINA**

la comunicazione del presente decreto al Pubblico Ministero in sede, a eventuali soggetti ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato qualora presenti;

**ORDINA**

altresì, la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della Cancelleria, nel Registro delle Imprese, nonché le comunicazioni e pubblicazioni ai sensi dell'articolo 45 CCII.

Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 25/03/2026.

**La Presidente**

*Dott.ssa Lucia Schiaretti*